



NUOVOIMAIE

Presidenza

SENATO DELLA REPUBBLICA
7° Commissione istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport

Nuovo Istituto Mutualistico
Artisti Interpreti Esecutori

via Piave, 66
00187 Roma - Italy

t +39 06 46208431
f +39 06 46208401

P. IVA/C.F. 11041891000

Iscrizione Registro Persone
Giuridiche presso Prefettura
di Roma n. 862/2012

nuovoimaie.it

Proposte **NUOVOIMAIE** in relazione all'*AFFARE ASSEGNATO* n. 409 – Relatore Sen. Elena Ferrara

“Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale”



Il patrimonio culturale italiano rappresenta una risorsa che ad oggi, purtroppo, non produce effetti adeguati alla sua importanza e vastità, in termini di ricchezza ed occupazione. E' quindi necessaria l'adozione di diversi provvedimenti normativi e regolamentari tesi a stimolare il mercato ed a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali coinvolti (creatori, consumatori, utilizzatori).

Di seguito ci preghiamo illustrare brevemente alcune proposte.

MISURE TESE A INCENTIVARE LA DIFFUSIONE DEI REPERTORI MUSICALI DI LINGUA E/O PRODUZIONE ITALIANA

Analogamente a quanto accade in alcuni paesi dell'UE (Francia Legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 - Legge n. 92-61 del 18 gennaio 1992 - Legge n. 94-88 dell'1 febbraio 1994 - La legge n 2000- 719 del 2000. Allegata sintesi) è auspicabile l'introduzione di una legge che impegni i broadcasters (radio/tv/webcasting/streaming) alla diffusione di musica italiana – di autori/interpreti/produttori italiani – stabilendo una quota minima.

Tale impegno potrebbe essere assolto attraverso specifiche convenzioni sottoscritte tra le stessi emittenti e l'autorità preposta alla vigilanza (oggi AGCOM, in assenza di una specifica autorità competente in materia di proprietà intellettuale). In dette convenzioni potrebbero essere definite le modalità di diffusione della musica, le quote minime da rispettare distintamente per fasce orarie e per tipologia. Tenendo conto delle migliori esperienze europee, è nostra convinzione che la quota minima non dovrebbe essere inferiore al 40% del trasmesso (senza tener conto di notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, talk, televendite, opere cinematografiche o audiovisive assimilabili) e che almeno la metà di essa sia riservata agli artisti/autori emergenti e/o a nuove produzioni.

Al fine di agevolare il rispetto della quota, si dovrebbero ipotizzare delle sanzioni, ovvero agevolazioni o sgravi fiscali, in relazione alla sottoscrizione e al rispetto di dette convenzioni: l'esperienza altrimenti ci dice che gli utilizzatori non rispetteranno la legge, semplicemente disattendendola.

Si ricorda che, in riferimento alla promozione della produzione e distribuzione delle opere di produzione audiovisiva alcune analoghe misure sono già state adottate ed in vigore (Testo Unico dei Servizi media audiovisivi e radiofonici - Legge 30 aprile 1998, n. 122).

Ci teniamo a precisare, in relazione ai palinsesti radio/televisivi che il nostro Istituto elabora al fine della corresponsione agli artisti dei diritti connessi al diritto d'autore, che sussiste una differenza sostanziale tra i repertori musicali trasmessi dai broadcasters e le copie delle registrazioni poste in commercio. Infatti dall'analisi dei dati delle radio e delle televisioni rispetto alle licenze concesse da SIAE (fonomeccanico), mentre nel mercato della messa a disposizione (vendita, distribuzione della registrazione – fonomeccanico SIAE) la percentuale di prodotti italiani è maggiore (60% ca.), nel palinsesto televisivo detta quota scende (in alcuni casi al di sotto del 40%), riducendo così, nonostante il trend di domanda del consumatore, la possibilità di accesso a queste opere.

Infine tale proposta rientrerebbe nel programma quadro Europa creativa già approvato dall'UE.

MISURE DI INCENTIVAZIONE FISCALE ALLA PRODUZIONE MUSICALE ITALIANA - TAX CREDIT MUSICA

Un'altra importante misura per incentivare la produzione di musica italiana e la promozione di nuovi talenti e produzioni è connessa all'attuazione di quanto previsto nel D.L. 8 agosto 2013 n. 91 (cd. decreto "Valore Cultura" convertito con la legge 7 ottobre 2013 n. 112) in cui, analogamente a quanto già accade per il cinema, sono fissati gli incentivi fiscali (*tax credit*) per le nuove produzioni musicali. Il **NUOVOIMAIE** auspica e sollecita l'emanazione dei decreti attuativi previsti già da oltre 1 anno, il cui importo complessivo risulterebbe già previsto delle coperture finanziarie necessarie.

MISURE DI INCENTIVO ALLA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE ALLA EDUCAZIONE ALLA MUSICA E ALLA PREVENZIONE DELLA PIRATERIA



Riteniamo importante sollecitare l'iter del DDL n. 1365 recante diverse misure di valorizzazione della formazione artistica della persona. In particolare accogliamo favorevolmente la reintroduzione dei programmi formativi e scolastici della musica e dei laboratori musicali tesi anche a valorizzare il patrimonio e l'identità nazionale.

Il quadro complessivo delle proposte contenute ci sembra armonico ed idoneo anche al fine di dare migliori strumenti di consapevolezza ai futuri consumatori e a chi opererà nel settore della produzione artistica.

Inoltre, in linea con il progetto governativo "la buona scuola", anche per mezzo dei partner qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di collecting dei diritti) appare opportuno prevedere dei laboratori specifici che diano agli studenti tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione vigente secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo. Ciò al fine di garantire la giusta sensibilità verso l'arte ed al contempo una opportuna conoscenza delle leggi che disciplinano la materia in modo da avvicinare il consumatore del domani alla cultura del rispetto e della legalità. Rispetto all'argomento giova segnalare che l'Istituto è da anni impegnato a promuovere nelle scuole il progetto "Rispettiamo la Creatività" che è stato adottato nell'ambito del Comitato tecnico AGCOM al fine di ampliarne l'azione di sensibilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento AGCOM sulla tutela dei diritti d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (Delibera n. 680/13 Cons. del 12/12/13).

SEMPLIFICAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO

Auspichiamo in tempi rapidi, la piena attuazione dei dispositivi già previsti nella legge 7 ottobre 2013 n. 112 (di conversione del Decreto "Valore Cultura") volti a semplificare l'iter burocratico e l'ottenimento dei permessi per spettacoli o manifestazioni dal vivo fino a 200 spettatori. A tal fine sarebbe opportuno sollecitare gli enti locali (regioni/comuni) ad allestire uffici dove centralizzare dette competenze attraverso una modulistica unica ovvero attraverso l'accesso ad un portale che telematicamente consenta ogni adempimento previsto.

INCENTIVI AI MODELLI DI BUSINESS DIGITALI NEL RISPETTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

L'accesso alle informazioni, come pure ai contenuti, oggi passa attraverso la rete internet. In ogni settore la rete consente la creazione di nuovi modelli di business e il raggiungimento di nuovi bacini di utenza. Sono pertanto necessarie specifiche misure che sostengano:

- la digitalizzazione delle opere musicali ed artistiche in genere;
- l'incremento della rete anche attraverso banda larga e fibra ottica;
- la semplificazione degli accessi;
- il rafforzamento della tutela e dei controlli per evitare possibili danni tra cui: evasione-elusione fiscale, violazione delle regole di competizione, violazione delle leggi sul diritto d'autore e sui diritti connessi, creazione di sacche incontrollate su cui rafforzare la micro e macro criminalità;
- la costituzioni di sportelli unici interoperabili dove regolarizzare le questioni relative all'ottenimento di licenze e assolvere tutti gli adempimenti in diritti di proprietà intellettuale.

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COLLECTING – RISOLUZIONE 7 SENATO AFFARE N. 62

Intendiamo sollecitare le Istituzioni all'adozione di quelle misure tese a garantire il funzionamento dell'attività di intermediazione dei diritti connessi degli artisti.

In particolare chiediamo a questa Commissione, che adotti ogni azione utile a sensibilizzare il Governo rispetto alla risoluzione di cui all'affare n. 62 assegnato, che impegnava lo stesso Governo in ambiti ed azioni tesi al rafforzamento e alla tutela degli artisti, del patrimonio artistico musicale ed audiovisivo e del mercato della intermediazione dei diritti connessi. In questa sede ci preme ricordare alcuni aspetti problematici che richiedono un urgente intervento normativo:



- equiparazione della tutela del settore musicale a quello audiovisivo previa affidamento della riscossione diretta alle collecting degli artisti per il settore musica e irrinunciabilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;
- adozione di sanzioni per tutti coloro i quali non adempiono al pagamento dei diritti e alla trasmissione dei dati;
- costituzione di un consorzio che consenta la praticabilità del mercato attraverso convenzioni con carattere universale;
- equiparazione del **NUOVOIMAIE** (unico soggetto vigilato) agli altri soggetti privati operanti nel mercato, ovvero riconoscimento di particolari prerogative al **NUOVOIMAIE** (proprio in quanto unico soggetto sottoposto alla vigilanza pubblica).

Giova segnalare che a settembre 2014 il Sottosegretario On. Luca Lotti ha avviato un confronto con tutti i soggetti interessati al fine di promuovere un disegno di legge atto a garantire il corretto funzionamento del settore del diritto connesso. Ad oggi l'iniziativa menzionata non ha avuto alcun seguito.

24/02/2015



ALLEGATO

Sintesi legge francese quote musica

1) Il quadro giuridico

Le prime disposizioni

Legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986

La legge – (Loi Léotard) relative à la liberté de communication – precisa che il **Consiglio Superiore dell'Audiovisivo** - CSA - «veglia sulla qualità e diversità dei programmi».

L'introduzione delle quote di musica francofona alla radio

Legge n. 92-61 del 18 gennaio 1992 che modifica gli articoli 27, 28, 31 e 70 della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986

Conformemente all'art. 2 della Legge del 18 gennaio 1992, partono le convenzioni tra il CSA e le radio dove si includono gli impegni per la diffusione di canzoni francesi. La legge statuisce, infatti, che il CSA può prevedere in dette convenzioni *“la proporzione di opere musicali create da interpreti, autori e artisti francesi o francofoni, in particolare contemporanei, che il servizio di radiofonico è tenuto a diffondere”*.

La consacrazione delle quote di canzoni francofone alla radio

Legge n. 94-88 dell'1 febbraio 1994 che modifica la legge 30 settembre 1986 n. 86-106

L'art. 12 della legge 94-88 del 1994 , modifica l'art. 28 della legge n. 86-106 del 1986 stabilendo che a partire dell'1 gennaio 1996 le radio, nell'ambito della loro programmazione dedicata alla musica, devono trasmettere il 40% di opere musicali create da interpreti, artisti o autori francesi o francofoni e, su questa quota, il 20% di nuovi talenti o nuove produzioni. La legge precisa che queste opere devono essere diffuse in orario d'ascolto significativo.

L'8 aprile 1998 il Consiglio di Stato dichiara che questa disposizione è compatibile con il Trattato di Roma.

Depuis le 1 janvier 1996, date effective de la mise en application de la loi de 1994, instaurant, pour les radios privées, des obligations minimales en matière de diffusion de chansons d'expression française, **le Conseil supérieur de l'audiovisuel** est chargé de veiller au respect de cette disposition.

Le nuove disposizioni applicate da giugno 2000: la possibilità di modulare le quote

La legge n. 2000-719 del 2000 che modifica l'art. 28 della legge 30 settembre 1986 n. 86-1067

In apertura, il testo dell'articolo prevede che le concessione dell'autorizzazione d'uso delle frequenze, è subordinata alla conclusione di una convenzione tra il servizio radiofonico e il CSA.

Nel rispetto del pluralismo di informazione e delle regole fissate dalla legge stessa, questa convenzione deve fissare l'applicazione della legge tenendo conto della zona da cui trasmette l'emittente, della parte dedicata alla pubblicità e di altri parametri.

La convenzione deve riguardare diversi aspetti tra qui il seguente (testo originale segue traduzione):

Article 28

Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 -



Disposizioni solo per le radio private.

«la proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.»

«Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes:

- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60 % de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne;

- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.»

Ces quotas s'appliquent au temps consacré à la diffusion de musique de variétés et non à la totalité du temps de diffusion.

«la proporzione sostanziale delle opere musicali di espressione francese o interpretate in lingua locale in uso in Francia devono corrispondere per almeno il 40% a canzoni di espressione francese, di cui almeno la metà provenga da nuovi talenti o nuove produzioni, diffuse in orario di ascolto significativo per ciascun servizio di radiodiffusione sonora autorizzato dal Consiglio Superiore dell'Audiovisivo per la parte di programmi dedicata alla musica di varietà.»

«In deroga, il Consiglio Superiore dell'Audiovisivo può autorizzare, per determinati casi, le seguenti proporzioni:

- per le radio specializzate nella valorizzazione del patrimonio musicale, il 60% di titoli francofoni di cui, la percentuale dedicata alle nuove produzioni può raggiungere il 10% del totale con un minimo di un titolo per ora, di media;

- per le radio specializzate nella promozione di nuovi talenti il 35% di titoli francofoni di cui almeno il 25% proveniente da nuovi talenti.»

Queste quote si applicano al tempo di programmazione dedicato alla diffusione di musica e non alla totalità del tempo di diffusione.

Disposizioni servizio pubblico

Art. 30 du cahier des missions et des charges de Radio France dispose : « Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.»

Definizioni

Modifica del CSA (decisione Assemblée plénière du 2 octobre 2012 pubblicata il 10 dicembre 2012)



È considerata nuova produzione ciascun titolo, estratto o album che nel periodo di 9 mesi dalla sua prima diffusione su una delle radio del panel TNS beneficia di almeno tre passaggi nel corso di due settimane consecutive.

Per nuovo talento si intende ogni artista o gruppo che non abbia ottenuto, nell'ambito della sua attività precedente una nuova registrazione, due album d'oro e che ha pubblicato il suo primo disco dopo il 1974.

Disco d'oro: corrisponde a 50.000 esemplari venduti.

Il CSA, nel suo sito, riposta gli elenchi degli artisti individuati come "nuovi talenti" e delle "nuove produzioni".

Al fine di facilitare il rispetto degli obblighi presi dagli operatori, il CSA pubblica sul suo sito Internet, la lista degli artisti affermati e la lista delle nuove produzioni. La prima lista è aggiornata due volte l'anno la seconda è aggiornata mensilmente.

IL CSA

Creata dalla legge 17 gennaio 1989 il CSA (Consiglio Superiore dell'Audiovisivo) è una autorità indipendente incaricata di garantire la libertà di comunicazione audiovisiva in Francia e il rispetto delle leggi di settore.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri (Collège) la cui nomina deve essere ufficializzata da un decreto del Presidente della Repubblica francese. Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono nominati dal Presidente della Repubblica francese, altri tre dal Presidente del Senato e altri tre dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Un terzo del CSA si rinnova ogni due anni. I membri del Consiglio devono avere età inferiore a 65 anni di età al momento della loro nomina e dopo 6 anni la loro carica non è rinnovabile. Durante il mandato non possono ricoprire alcuna carica elettiva o essere assunti, o svolgere qualsiasi altra attività professionale.

Compiti del CSA

Il CSA, con riguardo al settore radiofonico, verifica che i criteri di diffusione delle radio siano conformi alle leggi, ai regolamenti e alle convenzioni concordate. Questo controllo viene esercitato dopo la diffusione e non prima, non disponendo il CSA di alcun potere di censura. Il controllo del CSA, a partire dal 1996, investe anche le verifiche in merito all'obbligo delle radio private di trasmettere quote di musica d'espressione francese. Laddove le verifiche comportino un riscontro negativo il CSA avvia le procedure sanzionatorie che possono arrivare al ritiro dell'autorizzazione a trasmettere.

Ad oggi, quasi la totalità delle radio hanno firmato la loro convenzione con il CSA per la diffusione del 40% di musica francofona.

Le procedure sanzionatorie

L'attività sanzionatoria del CSA è sottoposta a regole specifiche. In primo luogo, prima di comminare sanzioni, sono previste procedure di avviso. Inoltre le sanzioni devono rispettare i principi di necessità e proporzionalità e le regole del contraddittorio. Il CSA è anche obbligato a motivare, notificare e pubblicare le sanzioni.

I tipi di sanzioni

Ci sono varie tipologie di sanzioni amministrative previste dagli artt. 42- 48 della legge n. 86 - 1067 del 1986 e successive modifiche.



In caso di violazione persistente degli impegni e obblighi presi da una radio, il Consiglio può inviare una “mise en garde” e quindi avviare una procedura sanzionatoria. Tale procedura prevede più tipi di sanzioni che vanno dall’ avviso letto dal CSA alla radio stessa, sulla violazione commessa e dalla sanzione fino alla sospensione del programma per una durata variabile da un’ora a un mese e alla sospensione e al ritiro dell’autorizzazione a trasmettere.

il Presidente CSA può domandare al Consiglio di Stato di ordinare alla persona responsabile di conformarsi alla legge e di mettere fine alle irregolarità eliminandone gli effetti.

Tranne il caso di sospensione delle autorizzazioni, l’adozione di tutte le sanzioni è preceduta da una procedura di contraddittorio che permetta alla controparte di far valere le proprie ragioni. Il CSA può comunque informare la Procura della Repubblica in merito a sanzioni penalmente rilevanti (es. trasmissioni “pirata” da parte di radio e tv).

Info dettagliate sul sito CSA

www.csa.fr/Radio/Le-suivi-des-programmes/La-diffusion-de-chansons-d-expression-francaise